



COMUNE *di* COSSIGNANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 8 Del 28-03-21

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI). DETERMINAZIONE TARIFFE PER
L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 16:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria;
Risultano all'appello nominale:

Luciani Roberto	P	Guidotti Rosella	P
Carlini Angelo	P	Grossetti Moreno	P
Pasqualini Arianna	P	De Angelis Roberto	P
Mascitti Antonio	P	Silvestri Daniela	P
Vannicola Piero	P	Buffone Federico	P
Silvestri Serena	A		

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 10
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sign. Luciani Roberto nella sua qualità di SINDACO

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott. Enrico Equizi;

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

Carlini Angelo
Pasqualini Arianna
Buffone Federico

La seduta é Pubblica

UFFICIO RAGIONERIA

PROPOSTA N. 19 DEL 26/03/2021 DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE.

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: Area Economico Finanziaria e Amministrativa

Oggetto: Approvazione delle scadenze di pagamento Tari anno 2021 e agevolazioni per l'insediamento di nuove attività nel territorio comunale.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Amministrativa

DATO ATTO che con deliberazione consiliare del Commissario Prefettizio n. 1 del 30/06/2020 sono state determinate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020, confermando l'adozione di quelle deliberate per l'anno 2019, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683 della legge 27.12.2013 n. 147, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 107, comma 5 del Decreto Cura Italia (D.L. 18 del 17 marzo 2020), che aveva appositamente previsto la possibilità per i Comuni, in deroga alla normativa ordinaria, di approvare le tariffe della TARI 2020 confermando quelle adottate per il 2019, mentre i PEF sarebbero dovuti essere determinati dagli ATA competenti secondo le determinazioni dell'ARERA, entro il 31/12/2020;

PRESO ATTO che l'Assemblea territoriale d'Ambito ATA – 5 Ascoli Piceno, nella seduta assembleare del 21/12/2020 ha adottato il Piano Finanziario TARI 2020 per il Comune di Cossignano, in base alla disciplina introdotta con Allegato A alla Delibera 443/2019/R/Rif di ARERA;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATI:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 13 del 18 gennaio 2021, che ha prorogato al 31/03/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali;
- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021) che ha ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” contenente disposizioni di interesse per la finanza ed i tributi degli enti territoriali;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal*

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

OSSERVATO che solo in data 24/11/2020, con la delibera n. 493, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha previsto l'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

RILEVATO che solo in data 29/12/2020 il Ministero Economia e Finanze, Dipartimento Finanze, ha pubblicato l'aggiornamento delle “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013” per l'anno 2021;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario “grezzo” per l'anno 2021 è stato elaborato e inviato sia dal Comune che dal soggetto gestore del servizio rifiuti al fine di metterli a disposizione dell' ATA - 5 Ascoli Piceno, organo competente alla validazione del PEF complessivo del servizio, che non ha ancora ad oggi restituito il PEF validato;

CONSIDERATO che la procedura sopra descritta, anche tenendo conto delle tempistiche indicate dall'ATA competente, data la complessità del processo di raccolta e aggregazione dei dati secondo le nuove linee guida aggiornate per il 2021, presumibilmente non si concluderà prima della metà di aprile 2021;

PRESO ATTO del rinvio al 30 giugno 2021 del termine per approvare le tariffe della TARI 2021, così come annunciato all'art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto «sostegno») che consente di avere più tempo per completare la formazione e la successiva validazione dei piani economico finanziari, necessari per definire le tariffe ed agevolazioni, che testualmente recita:

“5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.”;

RILEVATO che la disposizione in parola permette ai Comuni di procedere all'approvazione del bilancio di previsione, senza approvare le tariffe della TARI, provvedendo a effettuare l'eventuale variazione di bilancio conseguentemente alla ricezione del PEF validato e successiva approvazione del Consiglio comunale, entro il termine del 30 giugno 2021;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare

l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RITENUTO che il Comune di Cossignano si trovi ad oggi nell'impossibilità oggettiva di provvedere alla determinazione delle nuove tariffe TARI 2021, alla luce di quanto esposto ai punti precedenti, e pertanto nelle more della definizione delle entrate tariffarie in base alla disciplina contenuta nel MTR di ARERA, l'unico importo attendibile, ancorché provvisorio, da indicare quale gettito TARI 2021, sia unicamente quello determinato quale “Totale montante tariffario” per l'anno precedente (2020), che sarà modificato mediante variazione di bilancio qualora dalla procedura di validazione del PEF 2021 dovessero emergere importi differenti, che saranno presi in considerazione per la definizione delle tariffe TARI per l'anno in corso;

CONSIDERATO che non appena il Comune sarà posto nella condizione di poter procedere alla definizione delle tariffe TARI, lo stesso si adopererà per procedere tempestivamente alla loro approvazione;

RAVVISATA pertanto, la necessità di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, proponendo di iscrivere nel bilancio di previsione 2021-2023 il medesimo importo iscritto quale Totale montante Tariffario 2020 all'interno del PEF approvato per l'anno 2020 pari ad € 104.992,80, al netto dei ristori statali conseguenti gli eventi sismici dell'agosto 2016 e seguenti iscritti al titolo II e delle riduzioni e agevolazioni previste dal regolamento comunale, salvo apportare eventuali variazioni di bilancio successivamente all'approvazione degli atti sopra richiamati qualora necessario;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 06/03/2021 avente ad oggetto “Proposta al Consiglio comunale di approvazione delle scadenze di pagamento Tari anno 2021 ed agevolazioni a favore di nuove attività nel territorio comunale”;

PRESO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 36 del vigente Regolamento Comunale TARI:

3) La tassa, salvo diversa disposizione del Consiglio Comunale, è liquidata in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

a) 16 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio - giugno;

b) 16 dicembre: è liquidato il saldo relativo al periodo luglio - dicembre.”

RITENUTO pertanto opportuno che nel rispetto della suddetta normativa, per l'anno 2021 il versamento della TARI per le utenze domestiche e non domestiche debba essere effettuato secondo le seguenti scadenze:

- n. 2 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 luglio ed il 30 novembre 2021 calcolate in base alle tariffe che verranno definitivamente deliberate per l'anno d'imposta 2021;

- E' consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 31 luglio del corrente anno;

CONSIDERATO che è intento di questa Amministrazione prevedere l'introduzione di misure di riduzione della TARI per l'anno 2021, nel rispetto dell'art. 28 del vigente regolamento comunale TARI, a favore delle nuove attività che aprono nel territorio comunale;

RITENUTO quindi opportuno, al fine di rivitalizzare il territorio, proporre una riduzione per i primi tre anni, limitatamente alla sede operativa di svolgimento dell'attività, prevedendo una tariffa (parte variabile e parte fissa) ridotta del 100% alle seguenti condizioni:

- a) appartenenza ad una delle seguenti categorie: artigianato; turismo; fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e del tempo libero; commercio al dettaglio; somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e specificatamente quanto alle tabelle 3a) e 4a) dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, seguenti come specificate: 07) alberghi con ristorante; 08) alberghi senza ristorante; 11) uffici, agenzie, studi professionali; 13) negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli; 14) edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze; 15) negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato; 17) attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista; 18) attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista; 21) attività artigianali di produzione beni specifici; 22) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; 23) mense, birrerie, amburgherie 24) bar, caffè, pasticceria; 25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari; 26) Plurilicenze alimentari e/o miste 27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;
- b) I beneficiari hanno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale per almeno 3 anni a decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni e non potranno installare nel proprio esercizio apparecchiature "VLT", slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la revoca e la corresponsione del tributo dovuto per intero;
- c) divieto di trasferire o cedere in affitto l'azienda per i primi tre anni a decorrere dalla data di applicazione dell'agevolazione, pena la revoca del beneficio alla agevolazione e l'obbligo di corresponsione del tributo per intero, fin dall'inizio del periodo agevolato;
- d) Le attività considerate come "nuove" sono quelle avviate a far data dal 01/01/2021 e le tipologie giuridiche ammesse sono: SNC – società in nome collettivo, SAS – società in accomandita semplice, SRL – società a responsabilità limitata, SPA – società per azioni, SAPA- società in accomandita per azioni, Società cooperativa; ONLUS e associazioni di volontariato e singoli imprenditori;
- e) I benefici per ogni singolo contribuente non possono in ogni caso superare il tetto massimo di 2.000,00 euro l'anno;
- f) Il soggetto che intende usufruire di dette agevolazioni, deve presentare, pena esclusione, all'Ufficio Tributi, entro 90 giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese della requisiti suddetti, utilizzando apposito modello. La dichiarazione vale anche per gli anni successivi all'anno di presentazione.

PRESO ATTO che tali agevolazioni dovranno in ogni caso essere finanziate con apposita autorizzazione di spesa, e che l'introduzione delle riduzioni ipotizzate al punto precedente

comporterebbero un mancato gettito per il quale si è proceduto ad apposita stima presuntiva che risulta quantificabile complessivamente in Euro 2.000,00 a carico del bilancio comunale;

DATO ATTO che la copertura finanziaria per il triennio 2021/2023 sarà garantita da fondi propri del bilancio comunale;

RITENUTO di non provvedere all'inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento all'interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al triennio 2021/2023, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità 2022 e successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all'atto dell'applicazione futura della disciplina TARI;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000 espressi dal Responsabile del servizio;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

PROPONE

1) di fare proprie le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;

2) di dare atto che, relativamente al tributo TARI, l'ente provvederà all'approvazione delle tariffe per l'anno 2021 con separato atto deliberativo di competenza del Consiglio Comunale sulla base del PEF validato per l'anno 2021;

3) di dare atto che l'importo da iscrivere nel bilancio di previsione 2021-2023 quale voce di entrata per il tributo TARI è il medesimo importo iscritto quale Totale montante Tariffario 2020 all'interno del PEF approvato per l'anno 2020 pari ad € 104.992,80, al netto dei ristori statali conseguenti gli eventi sismici dell'agosto 2016 e seguenti iscritti al titolo II delle entrate e delle riduzioni e agevolazioni previste dal regolamento comunale, salvo apportare eventuali variazioni di bilancio successivamente all'approvazione degli atti sopra richiamati qualora necessario;

4) di dare atto, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Comunale TARI, che il versamento del tributo TARI anno 2021 per le utenze domestiche e non domestiche debba essere effettuato secondo le seguenti scadenze:

- n. 2 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 luglio ed il 30 novembre 2021 calcolate in base alle tariffe che verranno definitivamente deliberate per l'anno d'imposta 2021.

- è consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 31 luglio 2021;

5) di prevedere per l'anno 2021, l'introduzione di misure di riduzione della TARI per l'anno 2021, nel rispetto dell'art. 28 del vigente regolamento comunale TARI, a favore delle nuove attività che aprono nel territorio comunale secondo i seguenti indirizzi:

- a) appartenenza ad una delle seguenti categorie: artigianato; turismo; fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e del tempo libero; commercio al dettaglio; somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e specificatamente quanto alle

tabelle 3a) e 4a) dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, seguenti come specificate: 07) alberghi con ristorante; 08) alberghi senza ristorante; 11) uffici, agenzie, studi professionali; 13) negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli; 14) edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze; 15) negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato; 17) attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista; 18) attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista; 21) attività artigianali di produzione beni specifici; 22) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; 23) mense, birrerie, amburgherie 24) bar, caffè, pasticceria; 25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari; 26) Plurilicenze alimentari e/o miste 27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;

- b) I beneficiari hanno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale per almeno 3 anni a decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni e non potranno installare nel proprio esercizio apparecchiature "VLT", slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la revoca e la corresponsione del tributo dovuto per intero;
 - c) divieto di trasferire o cedere in affitto l'azienda per i primi tre anni a decorrere dalla data di applicazione dell'agevolazione, pena la revoca del beneficio alla agevolazione e l'obbligo di corresponsione del tributo per intero, fin dall'inizio del periodo agevolato;
 - d) Le attività considerate come "nuove" sono quelle avviate a far data dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2021, e le tipologie giuridiche ammesse sono: SNC – società in nome collettivo, SAS – società in accomandita semplice, SRL – società a responsabilità limitata, SPA – società per azioni, SAPA- società in accomandita per azioni, Società cooperativa; ONLUS e associazioni di volontariato e singoli imprenditori;
 - e) I benefici per ogni singolo contribuente non possono in ogni caso superare il tetto massimo di 2.000,00 euro l'anno;
 - f) Il soggetto che intende usufruire di dette agevolazioni, deve presentare, pena esclusione, all'Ufficio Tributi, entro 90 giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese della requisiti suddetti, utilizzando apposito modello. La dichiarazione vale anche per gli anni successivi all'anno di presentazione.
- 6) di prendere atto che tali agevolazioni dovranno in ogni caso essere finanziate con apposita autorizzazione di spesa, e che l'introduzione delle riduzioni ipotizzate al punto precedente comporterebbero un mancato gettito per il quale si è proceduto ad apposita stima presuntiva che risulta quantificabile complessivamente in Euro 2.000,00 a carico del bilancio comunale;
- 7) di dare atto che la copertura finanziaria per il triennio 2021/2023 sarà garantita da fondi propri del bilancio comunale;
- 8) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nel testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

9) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata;

10) di dichiarare il presente atto in quanto propedeutico alla formazione del bilancio di previsione 2021/2023 immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
Dott. Enrico Equizi

- di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria (in quanto la proposta comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
Dott. Enrico Equizi

Il Sindaco Presidente propone al Consiglio di ritirare il presente punto dall'o.d.g. in quanto il termine per deliberare sull'argomento è stato spostato al 30.06.2021 dal cd. "Decreto Sostegni" approvato lo scorso 22 marzo, motivo per cui sarà elaborata una nuova proposta di deliberazione nei termini di legge;

il consigliere De Angelis dichiara che sarebbe meglio rinviare la discussione piuttosto che ritirare il punto all'odg; invita la maggioranza a ritirare la proposta effettuata dalla Giunta ritenendola indecente;

il Sindaco: penso che confermeremo le nostre scelte che non riteniamo affatto indecenti; confermo la proposta di ritirare il punto all'odg;

il consigliere De Angelis: votiamo contro il ritiro, avremmo preferito il rinvio onde dar modo alla Giunta di rivedere le scelte fatte;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco di ritirare la discussione del presente punto all'odg;

Vista la proposta di deliberazione a firma del responsabile del servizio, munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Ravvisata la propria competenza in merito;

Procedutosi a votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Voti favorevoli n. 07,

Voti contrari n. 03 (minoranza)

D E L I B E R A

- di ritirare la discussione del presente punto all'odg e, pertanto, non procedere all'esame della relativa proposta di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Luciani Roberto

Il Segretario
f.to Dott. Enrico Equizi

=====

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 08-04-2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, fino al 23-04-2021.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza comunale, 08-04-2021

IL Segretario
Dott. Enrico Equizi

=====

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione dell'art. 134, D.Lgs. n. 267/2000:

è divenuta esecutiva il giorno:.....

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione: []
- perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4.

Il Segretario Comunale
Dott. Enrico Equizi